

# UNIONE DEI COMUNI RIVIERA DI GALLURA

Costituita tra i Comuni di Budoni, Golfo Aranci, Loiri Porto San Paolo e San Teodoro

**COPIA** 

# **DELIBERA DELLA GIUNTA**

N^ 18 DEL 14-07-2020

OGGETTO: Assegnazione temporanea del Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria all'Unione dei Comuni Riviera di Gallura. Approvazione schema di convenzione.

L'anno duemilaventi, il giorno quattordici, del mese di luglio, alle ore 12:40, la Giunta Comunale si è riunita in modalità telematica da remoto a mezzo videocamera e dispositivo informatico con la presenza dei sigg.:

LAI FRANCESCO	PRESIDENTE	P
PORCHEDDU GIUSEPPE	ASSESSORE	P
MULAS MARIO	ASSESSORE	P
MANNIRONI DOMENICO ALBERTO	ASSESSORE	P

PRESENTI N. 4 ASSENTI N. 0
----------------------------

Constatata la legalità dell'adunanza per il numero degli intervenuti, assume la Presidenza **Francesco Lai** in qualità di Presidente dell'Unione dei Comuni Riviera di Gallura. Partecipa con le funzioni previste dall'art. 97, c.4, lettere a) e b) del D.Lgs.n.18/08/2000, n.267, il Segretario dell'Unione **Dott.ssa Natalina Baule** 

#### LA GIUNTA DELL'UNIONE

**Premesso** che con le seguenti deliberazioni consiliari è stata istituita l'Unione dei Comuni Riviera di Gallura:

- deliberazione n. 3 del 24/01/2014 del Consiglio Comunale di San Teodoro;
- deliberazione n. 1 del 20/02/2014 del Consiglio Comunale di Budoni;
- deliberazione n. 13 del 26/02/2014 del Consiglio comunale di Loiri Porto San Paolo;

**Vista** la deliberazione del Consiglio dell'Unione Riviera di Gallura n. 3 del 24/01/2018, con la quale è stata approvata l'adesione alla stessa Unione del Comune di Golfo Aranci;

**Dato atto** che in data 14/07/2014 i Sindaci dei suddetti Comuni hanno sottoscritto l'atto costitutivo dell'Unione Riviera di Gallura, corredato dello Statuto;

**Visto** il nuovo Statuto dell'Unione, approvato con deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 7 del 18/05/2018:

**Evidenziato** che dal 2017 ad oggi, le attività dell'Unione vengono effettuate avvalendosi del personale dei singoli comuni aderenti;

**Considerato**, in particolare, che i servizi dell'Area Economico-Finanziaria dell'Unione Riviera di Gallura sono stati sinora diretti dal Dott. Gianluca Cocco, già Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria del Comune di Loiri Porto San Paolo, mediante assegnazione temporanea per n. 6 ore settimanali, espletate nell'ambito del proprio orario di servizio;

**Rilevato** che tali ore si sono rivelate insufficienti per espletare tutte le attività amministrative discendenti dalle funzioni demandate al Dott. Cocco;

**Ritenuto**, pertanto, opportuno, innalzare a 12, il numero di ore settimanali da dedicare alle attività dell'Unione Riviera di Gallura, di cui 6 ore nell'ambito dell'orario di servizio contrattualmente previsto e 6 ore in estensione di quest'ultimo;

**Vista** la deliberazione giuntale n. 57 del 26/06/2020, con la quale il Comune di Loiri Porto San Paolo ha approvato l'assegnazione temporanea del Dott. Cocco all'Unione Riviera di Gallura e ha approvato l'allegato schema di convenzione;

**Richiamato** l'art. 13 del Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Regioni ordinarie ed Autonomie locali del 22 gennaio 2004, che recita:

- 1. Le unioni gestiscono direttamente il rapporto di lavoro del proprio personale assunto, anche per mobilità, con rapporto a tempo indeterminato o determinato (a tempo pieno o parziale) nel rispetto della disciplina del presente contratto nonché di quella definita in sede di contrattazione decentrata integrativa per gli aspetti a quest'ultima demandati.
- 2. Gli atti di gestione del personale degli enti locali temporaneamente assegnato all'unione, a tempo pieno o a tempo parziale, sono adottati dall'ente titolare del rapporto di lavoro per tutti gli istituti

- giuridici ed economici, ivi comprese le progressioni economiche orizzontali e le progressioni verticali, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza forniti dall'unione. Per gli aspetti attinenti alla prestazione di lavoro e alle condizioni per la attribuzione del salario accessorio trova applicazione la medesima disciplina del personale dipendente dall'unione; i relativi atti di gestione sono adottati dall'unione.
- 3. Per le finalità di gestione indicate nei commi precedenti l'unione costituisce proprie risorse finanziarie destinate a compensare le prestazioni di lavoro straordinario e a sostenere le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività, secondo la disciplina, rispettivamente, degli artt. 14 e 15 del CCNL dell'1.4.1999 e successive modificazioni e integrazioni e degli artt. 31 e 32 del presente contratto.
- 4. Le risorse finanziarie di cui al comma 3 vengono costruite secondo le seguenti modalità:
  - a) relativamente al personale assunto direttamente, anche per mobilità, in sede di prima applicazione, sulla base di un valore medio pro capite ricavato dai valori vigenti presso gli enti che hanno costituito l'unione per la quota di risorse aventi carattere di stabilità e di continuità; successivamente le stesse risorse potranno essere implementate secondo la disciplina contrattuale vigente nel tempo per tutti gli enti del comparto; la quota delle eventuali risorse variabili e non stabili viene determinata di volta in volta secondo le regole contrattuali vigenti per tutti gli enti del comparto;
  - b) relativamente al personale temporaneamente messo a disposizione dagli enti aderenti, mediante un trasferimento di risorse (per il finanziamento degli istituti tipici del salario accessorio e con esclusione delle progressioni orizzontali) dagli stessi enti, in rapporto alla classificazione dei lavoratori interessati e alla durata temporale della stessa assegnazione; l'entità delle risorse viene periodicamente aggiornata in relazione alle variazioni intervenute nell'ente di provenienza a seguito dei successivi rinnovi contrattuali.
- 5. Al fine di favorire la utilizzazione temporanea anche parziale del personale degli enti da parte dell'unione, la contrattazione decentrata della stessa unione può disciplinare, con oneri a carico delle risorse disponibili ai sensi del comma 3:
  - a) la attribuzione di un particolare compenso incentivante, di importo lordo variabile, in base alla categoria di appartenenza e alle mansioni affidate, non superiore a € 25, su base mensile, strettamente correlato alle effettive prestazioni lavorative;
  - b) la corresponsione della indennità per particolari responsabilità di cui all'art. 17, comma 2, lett. f) del CCNL dell'1.4.1999 che si può cumulare con il compenso eventualmente percepito ad analogo titolo presso l'ente di provenienza.

- 6. Le unioni di comuni possono individuare le posizioni organizzative e conferire i relativi incarichi secondo la disciplina degli artt. 8, 9, 10 e 11 del CCNL del 31.3.1999; al personale incaricato di una posizione organizzativa dell'unione la retribuzione di posizione e di risultato è correlata alla rilevanza delle funzioni attribuite e alla durata della prestazione lavorativa; il relativo valore si cumula con quello eventualmente percepito ad analogo titolo presso l'ente di provenienza, ugualmente rideterminato in base alla intervenuta riduzione della prestazione lavorativa; l'importo complessivo a titolo di retribuzione di posizione, su base annua per tredici mensilità, può variare da un minimo di € 5.164,56 ad un massimo di € 16.000; la complessiva retribuzione di risultato, connessa ai predetti incarichi, può variare da un minimo del 10% ad un massimo del 30% della complessiva retribuzione di posizione attribuita. Per il finanziamento delle eventuali posizioni organizzative delle unioni prive di personale con qualifica dirigenziale trova applicazione la disciplina dell'art. 11 del CCNL del 31.3.1999.
- 7. La utilizzazione del lavoratore sia da parte dell'ente titolare del rapporto di lavoro sia da parte dell'unione, fermo rimanendo il vincolo complessivo dell'orario di lavoro settimanale, non si configura come un rapporto di lavoro a tempo parziale secondo la disciplina degli articoli 4, 5 e 6 del CCNL del 14.9.2000.

**Visto** l'art. 30, comma 2-sexies, del D.Lgs. 165/2001, che prevede che: "Le pubbliche amministrazioni, per motivate esigenze organizzative, risultanti dai documenti di programmazione previsti all'articolo 6, possono utilizzare in assegnazione temporanea, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a tre anni, fermo restando quanto già previsto da norme speciali sulla materia, nonché il regime di spesa eventualmente previsto da tali norme e dal presente decreto.";

**Visto**, altresì, il parere del Dipartimento della Funzione pubblica n. 26908 del 14/10/2014, in ordine alla possibilità di rinnovare l'assegnazione temporanea del dipendente alla scadenza di quella precedentemente disposta, anche successivamente al triennio, salva la necessità di effettuare una nuova valutazione del fabbisogno professionale da parte dell'amministrazione di destinazione e delle esigenze organizzative da parte dell'amministrazione di appartenenza.

**Visto** l'art. 1, comma 557, della Legge 301/2004, secondo cui "I comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunita' montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza";

**Dato atto** che degli spazi finanziari necessari per il rispetto dei vincoli di finanza pubblica previsti per il trattamento accessorio, nonché per le spese generali di personale e per le spese di personale correlate alle assunzioni a termine, si fa carico il Comune di Loiri Porto San Paolo;

**Visto** l'allegato schema di convenzione, composto di 8 articoli, con il quale vengono disciplinati, in particolare, la durata dell'assegnazione temporanea e le modalità di espletamento della prestazione lavorativa, i rapporti finanziari tra gli Enti e le cause di risoluzione della convenzione;

**Dato atto** che per ragioni di conflitto di interessi, la presente proposta è presentata dal Segretario dell'Unione, al quale si demanda, altresì, la sottoscrizione dell'allegata convenzione, unitamente al Responsabile dell'Area Amministrativa del Comune di Loiri Porto San Paolo;

**VISTO** il parere favorevole di regolarità tecnica e della correttezza dell'azione amministrativa espressi dal competente responsabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

**VISTO** il parere favorevole di regolarità contabile ed il visto attestante la copertura finanziaria rilasciati dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Visto il D.Lgs. 165/2001;

Ad unanimità dei voti espressi nei modi e nelle forme di legge.

#### **DELIBERA**

## Per le motivazioni indicate nella premessa narrativa

Di **recepire** l'assegnazione, all'Unione dei Comuni Riviera di Gallura, da parte del Comune di Loiri Porto San Paolo, del Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria Dott. Gianluca Cocco, per 12 ore settimanali, di cui 6 ore nell'ambito dell'orario di servizio contrattualmente previsto e 6 ore in estensione di quest'ultimo;

Di **approvare** l'allegato schema di convenzione, composto di 8 articoli, con il quale vengono disciplinati, in particolare, la durata dell'assegnazione temporanea e le modalità di espletamento della prestazione lavorativa, i rapporti finanziari tra gli Enti e le cause di risoluzione della convenzione;

Di **demandare** al Segretario dell'Ente il compito di stipulare la convenzione di cui allo schema allegato; Di **dare atto** che degli spazi finanziari necessari per il rispetto dei vincoli di finanza pubblica previsti per il trattamento accessorio, nonché per le spese generali di personale e per le spese di personale correlate alle assunzioni a termine, si fa carico il Comune di Loiri Porto San Paolo;

Di **trasmettere** telematicamente il presente provvedimento al Presidente e al Segretario dell'Unione dei Comuni Riviera di Gallura, per opportuna e dovuta conoscenza;

Di **dare atto** che, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 D.Lgs. 267/2000.

#### Alle ore 13:10 il Presidente dichiara conclusa la seduta.

**PARERE** Favorevole in ordine alla Regolarità tecnica, ed alla correttezza amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n° 267. Dalla residenza dell'Unione, 09-07-2020

Il Responsabile del Servizio F.TO NATALINA BAULE

**PARERE** Favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 147-bis, comma 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n° 267.

Dalla residenza dell'Unione, 09-07-2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario F.TO NATALINA BAULE

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto

II PRESIDENTE

II SEGRETARIO

F.TO FRANCESCO LAI

F.TO NATALINA BAULE

## ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto SEGRETARIO, visti gli atti d'ufficio

### **ATTESTA**

Che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 T.U. 267/00)

Dalla residenza dell'Unione, 14-07-2020

II SEGRETARIO

NATALINA BAULE

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio on line dell'Unione dei Comuni dal 16.07.2020 al 31.07.2020.

Il SEGRETARIO

NATALINA BAULE